

*Accordo dei genitori insensibile alle successive vicende
processuali*

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 24 febbraio 2016 (Pres. Manfredini, est. Amato)

Procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio – Accordo delle parti raggiunto in corso di processo – Vicende successive – Idoneità a far venir meno l'efficacia dell'accordo - Esclusione

In materia di procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, nel caso in cui le parti, nel corso del processo, raggiungano un accordo (definitivo) di revisione delle condizioni di divorzio (o separazione) e lo sottoscrivano dinanzi al magistrato, viene meno l'originaria res litigiosa poiché le originarie condizioni sono immediatamente sostituite da quelle "nuove" volute e sottoscritte dalle parti, rispetto alle quale le originarie domande delle parti perdono attualità e non possono essere ulteriormente esaminate; ogni ulteriore questione che sorga, rispetto alla attuazione o vitalità delle "nuove clausole" non può essere fatta valere nel procedimento originario anche in ragione del fatto che la firma di un patto modificativo ha conseguenze processuali e sostanziali per i sottoscrittori che non possono assumere, rispetto a esso patto, comportamenti secundum eventum litis tesi a minare la serietà stessa degli accordi; atteggiamento che contrasta con il Principio del Giusto Processo ex art. 111 Cost. Pertanto, in caso di rinvii del processo tesi a favorire la composizione bonaria di eventuali altre controversie in corso tra le parti, l'accordo già raggiunto non viene travolto dall'esito infruttuoso delle trattative rispetto a tali ultime liti.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

- *rilevato che* le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ... (...), in data e dall'unione sono nati i figli ...; si sono separate giudizialmente giusta sentenza n. del ... e gli effetti civili del vincolo coniugale sono stati dichiarati cessati con sentenza del Tribunale di Milano n. .. del ..., depositata in data ..;

- *rilevato che*, negli accordi divorzili (divorzio su ricorso congiunto) le parti hanno stabilito, per quanto qui interessa, l'assegno di mantenimento per i due figli in euro 300,00 oltre il 50% delle spese extra (con rivalutazione monetaria dal mese di giugno ...), l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà al 50%, alla ..;

- *rilevato* che, con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento (... 2015) il ... ha chiesto modificarsi le cennate condizioni, instando per la rimozione dell'assegno di mantenimento in favore di ... (poiché inserito nel mercato del lavoro) e la rideterminazione dell'assegno in favore di, in misura pari ad euro 150,00 mensili, anche tenuto;
- *rilevato* che, con la memoria costitutiva in giudizio (del ... 2015), la, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, richiesto l'aumento del mantenimento per i figli sino ad euro 600,00;
- *rilevato* che, all'udienza del ... 2015, le parti hanno sottoscritto un accordo modificativo davanti al giudice relatore, optando per la rimozione del contributo al mantenimento per ... (immediatamente, con decorrenza quindi dal mese di ... 2015) e la rideterminazione dell'assegno in favore di .. in euro 200,00 oltre il 50% delle spese già indicate nei patti divorzili;
- *ritenuto* che, l'accordo del .. 2015, costituisca un equo e temperato nuovo baricentro degli assetti economici alla luce della nuova posizione lavorativa di .., da ritenersi provata e certa alla luce del patto su cennato, sottoscritto anche dalla moglie;
- *ritenuto* che ogni vicenda successiva all'accordo, non rilevi al fine di modificare lo stesso o decidere in misura diversa, attenendo le ulteriori questioni in discussione tra gli ex coniugi a vicende negoziali o patrimoniali estranee alla volta dei rapporti genitoriali; soprattutto, un patto genitoriale non può restare travolto o solo condizionato da relazioni negoziali dei genitori;
- *ritenuto* in particolare che là dove, come nel caso di specie, nel corso del processo le parti (genitori in questo caso) raggiungano un accordo (definitivo) di revisione delle condizioni di divorzio (o separazione) e lo sottoscrivano dinanzi al magistrato, viene meno l'originaria *res litigiosa* poiché le originarie condizioni sono immediatamente sostituite da quelle "nuove" volute e sottoscritte dalle parti, rispetto alle quale le originarie domande delle parti perdono attualità e non possono essere ulteriormente esaminate; ogni ulteriore questione che sorga, rispetto alla attuazione o vitalità delle "nuove clausole" non può essere fatta valere nel procedimento originario anche in ragione del fatto che la firma di un patto modificativo ha conseguenze processuali e sostanziali per i sottoscrittori che non possono assumere, rispetto a esso patto, comportamenti *secundum eventum litis* tesi a minare la serietà stessa degli accordi; atteggiamento che contrasta con il Principio del Giusto Processo ex art. 111 Cost.;
- *ritenuto* che le conclusioni sopra indicate siano conformi alla giurisprudenza formatasi in materia di transazioni processuali raggiunte nei giudizi ordinari (giurisprudenza da poter esaminare per lumeggiare la miglior soluzione giuridica nel caso di specie): per la Cassazione, il negozio compositivo della lite si sostituisce alla regolamentazione dei rapporti fra le parti derivante dai pregressi provvedimenti giudiziari, che ne restano travolti (Cass. civ. 3 marzo 2006 n. 4714), in quanto le parti si obbligano - sul piano del diritto sostanziale - anche a non avvalersi

dell'efficacia processuale dei suddetti provvedimenti, ove essa sia incompatibile con gli accordi intercorsi. Ciò vuol dire che la regolamentazione "pattizia" della lite determina il sopraggiungere di un difetto alla pronuncia del giudice per il venir meno della materia del contendere (Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844);

- ritenuto che l'esito della lite giustifichi la compensazione delle spese processuale in modo integrale tra le parti,

Per Questi Motivi

Letti ed applicati gli artt. 175 c.p.c., 9 l. 898 del 1970

In parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. ... del ..., depositata in data .. 2007;

Provvede in conformità agli accordi delle parti come sottoscritti all'udienza del 2015 e riportati in parte motiva,

Compensa le spese di lite tra le parti

Decreto immediatamente esecutivo *ex lege*.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 febbraio 2016

Si Comunichi

Il giudice estensore Il Presidente